



RACCOMANDATA A/R

Alla Regione/Provincia autonoma  
di .....  
per tramite dell'A.S.L. ....

OGGETTO: **Richiesta assegnazione numero di identificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c, del regolamento CE n. 767/09.**

Il sottoscritto .....  
nato/a ..... prov. .... il ...../...../.....  
in qualità di legale rappresentante della ditta .....  
ragione sociale ..... codice fiscale .....  
partita I.V.A. .... con sede legale e/o amministrativa sita in:  
— indirizzo .....  
c.a.p. - comune ..... prov. ....  
telefono ..... fax ..... e-mail .....  
e sede produttiva sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa):  
— indirizzo .....  
c.a.p. - comune ..... prov. ....  
telefono ..... fax ..... e-mail .....

chiede  
l'attribuzione del numero d'identificazione  
conforme al formato di cui all'allegato V capo II del regolamento CE n. 183/05.

- (Barrare le voci che interessano):  
 Produttore di mangimi composti conto terzi.  
 Operatore del settore dei mangimi importatore.

Località ..... li .....

In fede

(Firma e timbro)

(2011.25.1893)118

DECRETO 22 giugno 2011.

**Rettifica del decreto 4 aprile 2011, concernente soppressione della 32<sup>a</sup> sede farmaceutica del comune di Siracusa e rideterminazione al 31 dicembre 2007 della pianta organica delle farmacie dello stesso comune.**

**IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

Visto lo Statuto della Regione;  
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;  
Visto il R.D. n. 1706/38;  
Vista la legge n. 221/68;  
Vista la legge n. 475/68;  
Visto il D.P.R. n. 1275/71;  
Vista la legge n. 833/78;  
Vista la legge n. 362/91;  
Vista la legge regionale n. 10/91;  
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi decreti attuativi;  
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;  
Visto il decreto n. 569/11 del 4 aprile 2011, con il quale è stata soppressa la sede farmaceutica 32<sup>a</sup> del comune di Siracusa ed è stata altresì rideterminata al 31 dicembre 2007, la pianta organica delle farmacie del comune in parola;  
Vista la nota dell'ordine dei farmacisti della Provincia di Siracusa prot. n. 409 del 17 giugno 2011, nella quale il consiglio medesimo nel decreto n. 569/11 del 4 aprile

2011, ha rilevato un errore riguardo la titolarità della 24<sup>a</sup> e 26<sup>a</sup> sede farmaceutica del comune di Siracusa;

Considerato che la titolarità della 24<sup>a</sup> sede del comune di Siracusa è del dottore Favara Francesco e che quella della 26<sup>a</sup> sede è dei dottori Favata e Gioia;

Ritenuto che sussiste la difformità sopra rilevata e che pertanto bisogna provvedere alla rettifica richiesta;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

**Art. 1**

Per le motivazioni di cui in premessa, a parziale rettifica del decreto n. 569/11 del 4 aprile 2011, la titolarità della 24<sup>a</sup> sede farmaceutica è del dott. Favara Francesco e la titolarità della 26<sup>a</sup> sede farmaceutica è dei dottori Favata e Gioia.

**Art. 2**

Resta confermato quant'altro previsto nel decreto di cui in premessa.

Il presente decreto verrà inviato al comune di Siracusa ed all'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa per la pubblicazione nei rispettivi albi, all'Ordine provinciale dei farmacisti di Siracusa ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 22 giugno 2011.

GUIZZARDI

(2011.27.2086)028

DECRETO 30 giugno 2011.

**Definizione del Polo di funzionamento regionale del registro nazionale italiano donatori di midollo osseo per la ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche da donatori non consanguinei.**

**L'ASSESSORE PER LA SALUTE**

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto n. 1150/2009 del 15 giugno 2009, recante "Indirizzi e criteri per il riordino, la rifunzionalizzazione e la riconversione della rete ospedaliera e territoriale regionale. Procedure e modalità di controllo gestionale";

Visto il decreto 30 dicembre 2010, recante "Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009, richiesta ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122";

Visto il Piano sanitario regionale, Piano della salute 2011-2013;

Visto il decreto n. 1141/2010, recante “Piano regionale sangue e plasma – riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;

Visto il decreto 10 novembre 2010, recante “Approvazione del nuovo modello organizzativo del Centro regionale per i trapianti di organi e di tessuti”;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1998, recante “Ricerca donatore non consanguineo di midollo osseo presso i registri esteri dei donatori”;

Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, recante “Norme per la disciplina del trapianto di organi e tessuti”;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati” che, all’art. 3, comma 1, consente il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per l’allogtrapianto e per autotrapianto, e di cellule emopoietiche da cordone ombelicale, all’interno delle strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni, e all’art. 5, include la raccolta e la conservazione delle cellule staminali nei livelli essenziali di assistenza;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante “Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti”;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante “Protocolli per l’accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti”;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 52, recante “Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo” che istituisce il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo presso l’ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova – IBMDR – che, tra l’altro, promuove la ricerca del donatore compatibile e coordina le attività dei Registri istituiti a livello regionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 di “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2003;

Visto l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici”, sancito il 24 luglio 2003;

Visto l’Accordo 5 ottobre 2006, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome in materia di ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere;

Visto l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Definizione dei poli di funzionamento del registro italiano donatori di midollo osseo, sportello unico per la ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche da donatore non consanguineo” sancito il 29 aprile 2010;

Considerato che:

- il trapianto allogenico di Cellule staminali emopoietiche (CSE) rappresenta un’utile possibilità terapeutica nella lotta contro la leucemia ed altre malattie del sistema emopoietico e che la sua efficacia è for-

temente condizionata dal grado di compatibilità tessutale tra ricevente e donatore;

- solo per il 30% circa dei pazienti candidati al trapianto è possibile identificare, nell’ambito familiare, un soggetto compatibile e che per gli altri pazienti l’unica alternativa possibile è rappresentata dalla disponibilità di donatori volontari non consanguinei o di unità di sangue cordonale donate a scopo solidaristico, con adeguata compatibilità tessutale;
- sono attivi in tutto il mondo registri nazionali di donatori di cellule staminali emopoietiche (CSE), tra i quali esistono idonei collegamenti al fine di aumentare la probabilità di identificare un donatore compatibile;
- il Registro nazionale dei donatori di midollo osseo (IBMDR), istituito presso l’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova (di seguito denominato “Registro Nazionale”) svolge:
  - a) attività di coordinamento, ricerca e reperimento dei donatori di midollo osseo presso i registri nazionali ed esteri, su richiesta delle strutture sanitarie che effettuano il trapianto di CSE;
  - b) attività di gestione economica delle prestazioni erogate e richieste ai/dai registri esteri;
- a tali fini il Registro nazionale si avvale oltre che dei registri regionali o interregionali, istituiti ai sensi dell’art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 52, anche di strutture quali i Centri di donatori e i Poli di reclutamento già operanti sul territorio;

Considerato lo standard di funzionamento IBMDR del programma nazionale italiano di donazione di cellule staminali ematopoietiche da non consanguineo, che istituisce i registri regionali o interregionali presso i Centri regionali per i trapianti d’organo o presso altre strutture, ai quali viene demandato l’ampliamento del pool dei potenziali donatori di CSE perseguendo le finalità del registro nazionale e vicariandone alcune funzioni sul territorio di competenza;

Ritenuto necessario armonizzare sul territorio regionale funzioni e attività dei registri regionali e interregionali, e di individuare funzioni e attività dei Centri donatori e dei poli di reclutamento regolandone i rapporti con i registri regionali e interregionali;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, di attribuire al Centro regionale trapianti, organismo tecnico dell’Assessorato della salute con sede presso l’ARNAS Civico, G. Di Cristina e Benfratelli di Palermo, la gestione delle attività del Registro regionale ed il coordinamento dei centri donatori e dei poli di reclutamento coinvolti nella ricerca di donatori di CSE non consanguinei.

Art. 2

Al Registro regionale (R.R.), che rappresenta l’IBMDR sul territorio regionale, viene demandato il compito di contribuire all’ampliamento del patrimonio dei potenziali donatori di CSE e di perseguire le finalità del Registro nazionale vicariandone le peculiari funzioni nell’ambito regionale.

Al R.R., parte integrante del Registro nazionale, viene richiesto il perseguimento della certificazione nel contesto del processo di accreditamento nazionale agli standard WMDA.

Per il trattamento delle informazioni riguardanti i donatori il R.R. dispone di un sistema informatico che

garantisce l'accurata registrazione e il controllo sull'integrità dei dati assicurando il trattamento dei dati sensibili in forma adeguata.

#### Art. 3

Per lo svolgimento delle attività il R.R. si avvale delle articolazioni funzionali costituite dai Centri donatori e dai Poli di reclutamento; per la raccolta di CSE il R.R. si avvale dei Centri prelievo (CP) operanti sul territorio regionale.

CD-Lab HLA	SEDE	CITTA
CT02	Laboratorio di Tipizzazione Tissutale ed Immunogenetica operativo presso l'UO di Ematologia dell'Ospedale Ferrarotto	Catania
PA02	Laboratorio di Tipizzazione Tissutale ed Immunogenetica operativo presso il Servizio di Medicina Trasfusionale del P.O. Cervello di Palermo dell'AO OR Villa Sofia - Cervello	Palermo
ME01	Laboratorio di Tipizzazione Tissutale ed Immunogenetica operativo presso l'UO di Ematologia dell'Ospedale Papardo di Messina	Messina
RG01	Laboratorio di Tipizzazione Tissutale ed Immunogenetica operativo presso il Servizio di Medicina Trasfusionale di Ematologia dell'Ospedale M.P. Arezzo	Ragusa

#### Art. 5

Compete al Registro regionale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, la titolarità al trasferimento e all'aggiornamento delle informazioni genetiche al file nazionale nonché l'elaborazione di programmi per il reperimento di nuovi volontari al fine di mantenere o ampliare il patrimonio dei donatori in ambito regionale anche attraverso le attività di sensibilizzazione e consulenza degli operatori sanitari sulle tematiche inerenti la donazione ed il trapianto di CSE.

Compete altresì al R.R. il coordinamento dei Centri donatori e dei Poli di reclutamento operanti in ambito regionale, la supervisione ed il controllo dei risultati dei test di tipizzazione tissutale relativi al donatore di CSE non consanguineo e l'organizzazione dei programmi di controllo e di qualità regionali ed interregionali.

A tal fine, gli oneri per il funzionamento del CRT sono incrementati, a partire dalla entrata in vigore del presente decreto, nella misura di € 50.000,00 una tantum per l'aggiornamento del sistema informatico e di € 150.000,00 annui per i costi annui del personale e di gestione (trasferimenti, trasporti, controlli di qualità, ecc).

#### Art. 6

I Centri donatori (CD), attualmente attivi e riconosciuti dall'IBMDR, operanti sul territorio regionale vengono indicati nella sottostante Tabella 2.

CD	SEDE	CITTA
CD - CT01	Ospedale Garibaldi	Catania
CD - CT02	Ospedale Ferrarotto	Catania
CD - PA02	Ospedale V. Cervello	Palermo
CD - RG01	Ospedale M.P. Arezzo	Ragusa
CD - ME01	Ospedale Papardo	Messina

Il CD è il Responsabile della congruità e aggiornamento dei dati anagrafici dei donatori nonché della corrispondenza tra il codice del donatore assegnato dall'IBMDR e l'anagrafica e identità dello stesso.

I CD che non dispongono di un laboratorio di tipizzazione HLA accreditato EFI/ASHI devono avvalersi a tal

#### Art. 4

Il Registro regionale, in aderenza ai requisiti richiesti dagli standard IBMDR e dagli standard World Marrow Donor Association (WMDA), si avvale dei laboratori regionali, già operanti, di riferimento per la tipizzazione tissutale, accreditati sulla base degli standard EFI (European Federation for Immunogenetics) per la tipizzazione HLA e per gli altri test indicati nel trapianto di CSE che risultano elencati nella sottostante tabella 1:

fine dei laboratori accreditati indicati nella precedente tabella 1.

Presso i CD il trattamento dei dati anagrafici ed eventualmente di quelli genetici dovrà essere assicurato mediante un sistema informatico rispondente ai requisiti IBMDR.

Ogni iniziativa correlata al mantenimento e all'ampliamento del patrimonio dei donatori regionali dovrà essere concordata con il R.R. di cui all'art.1.

I CD devono possedere i requisiti richiesti dagli standard IBMDR e dagli standard WMDA con particolare riferimento ad una documentata esperienza nel reclutamento, selezione e gestione di donatori volontari e nelle attività di educazione al dono; devono altresì disporre di un ambiente idoneo alla gestione del donatore, ivi compreso uno spazio riservato alla raccolta ed alla anamnesi, alle visite e ai colloqui e di un medico, o persona di riferimento, che svolge attività connesse al funzionamento del Centro.

Il CD deve potersi avvalere in queste sedi delle attività connesse alla raccolta di sangue autologo e alla tipizzazione eritrocitaria e di un laboratorio per l'esecuzione dei marcatori infettivologici autorizzato ed accreditato secondo la normativa vigente.

#### Art. 7

Il CD assolve alle seguenti funzioni:

- assume la responsabilità della congruità ed aggiornamento dei dati anagrafici dei donatori;
- stabilisce e adotta efficaci procedure operative che garantiscano la corrispondenza tra il codice donatori assegnato in maniera univoca dall'IBMDR e l'anagrafica del donatore stesso;
- coordina e sovrintende alle procedure di iscrizione, selezione e valutazione dell'idoneità del donatore in ogni fase della ricerca;
- si avvale per la tipizzazione tissutale dei donatori dei laboratori di tipizzazione in possesso dell'accreditamento di cui all'articolo 4.

#### Art. 8

I Poli di reclutamento posseggono i requisiti previsti dagli standard IBMDR ed in particolare hanno una prova-



ta esperienza nel reclutamento, selezione e gestione dei donatori volontari e nelle attività di educazione al dono. Posseggono altresì un ambiente idoneo alla gestione del donatore, che include uno spazio per la raccolta dell'anamnesi, le visite e i colloqui.

Ai Poli di reclutamento, che operano in conformità alle procedure tecniche e sotto la supervisione del CD cui afferiscono, vengono demandati il reclutamento e la selezione dei donatori volontari, la valutazione dell'idoneità ed il prelievo ematico nonché le azioni di sviluppo e di sostegno al sistema.

#### Art. 9

Con successivo provvedimento, da emanarsi entro i novanta giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto, riconosciuta l'esigenza regionale tendente ad alimentare il registro nazionale IBMDR, attraverso la riqualificazione dei donatori già iscritti ed il reclutamento di nuovi donatori di midollo osseo, risulteranno introdotte le misure economiche a supporto e definite le modalità operative.

Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 30 giugno 2011.

RUSSO

(2011.29.2185)102

### ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 17 giugno 2011.

**Inclusione di ulteriori specie forestali di interesse regionale tra quelle soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 386/2003.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE DEL COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste 18 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 del 2001, recante disposizioni per l'esercizio dell'attività vivaistica nel territorio della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva n. 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" ed, in particolare, il comma 3, dell'art. 1, che prevede, per le regioni, la possibilità di introdurre, tra le specie soggette alle disposizioni del medesimo provvedimento, altre specie di interesse regionale;

Visto, altresì, l'art. 3 del sopra menzionato decreto legislativo n. 386/2003, che detta i criteri per l'ammissione dei materiali di base utilizzabili per la produzione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione;

Visto il comma 7 bis dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, così come modificato dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che dispone che la Regione siciliana si avvale del dipartimento regionale delle foreste per l'espletamento delle funzioni previste dal decreto legislativo n. 386/2003;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con la quale è stata modificata la struttura organizzativa dell'intera Amministrazione regionale ed ha, altresì, attribuito all'ex dipartimento regionale foreste, incardinato presso l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, la nuova denominazione di "Comando del Corpo forestale" adesso facente capo all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Visto il D.P.Reg. n. 1180 del 20 febbraio 2009, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Comando del Corpo forestale al dott. Pietro Tolomeo;

Visto il decreto del dirigente generale pro-tempore dell'ex dipartimento regionale delle foreste 31 gennaio 2007, n. 14, recante criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione con relativa modulistica;

Visto il decreto del dirigente generale del Comando del Corpo forestale 20 maggio 2009, n. 425 recante: "Elenco provvisorio dei siti di raccolta di materiale forestale di propagazione nella Regione Sicilia";

Visto il decreto del dirigente generale del Comando del Corpo forestale 15 dicembre 2009, n. 1053, che dispone: "Ulteriore elenco provvisorio dei siti di raccolta di materiale forestale di propagazione nella Regione Sicilia";

Visto il Programma di sviluppo rurale, P.S.R. Sicilia 2007/2013, che include misure che prevedono l'utilizzazione di specie forestali inserite negli elenchi di cui al "documento di indirizzo A" allegato al Piano forestale regionale;

Visto il decreto n. 257 del 18 aprile 2011 del dipartimento dell'ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che nel fornire il parere motivato sulla Valutazione strategica ambientale (V.A.S.) alla proposta di Piano forestale regionale (P.F.R.), all'art. 3, punti: "5.", "6." e "9." ha suggerito al competente Comando del Corpo forestale talune modifiche al decreto 20 maggio 2009, n. 1053, tanto al fine di uniformare gli elenchi delle specie forestali contenute nel citato P.F.R., con quelli di cui al decreto legislativo n. 386/03;

Ritenuto di dovere uniformare gli elenchi delle specie forestali contenuti nel "documento di indirizzo A" allegato al Piano forestale regionale con quelli relativi alle specie forestali cui materiali di moltiplicazione sono soggetti alle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 386/2003;

Considerato che dall'analisi dell'elenco delle specie forestali di cui al "documento di indirizzo A" allegato al Piano forestale regionale emerge che talune specie di detto elenco non sono comprese tra quelle ad oggi assoggettate alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 386/2003;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover dover inserire nell'elenco delle specie forestali certificabili ai sensi del decreto legislativo n. 386/2003 le ulteriori seguenti specie: *Acer monspessulanum*, *Celtis australis*, *Celtis tournefortii*, *Crataegus azarolus*, *Genista aspalatoides*, *Genista tyrrhena*, *Juniperus communis*, *Morus alba*, *Morus nigra*, *Rosa canina* e *Salix gussonei*;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

*Articolo unico*

Nelle more che vengano verificati i requisiti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 386/2003, può essere, altresì, effettuata la certificazione di provenienza delle